



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

II Reparto – Div. 4[^] - Sez. 2[^]

Viale dell'Università, 4 – 00185 ROMA

M_D GCIV

Prot.n. 0625094

Data 28.5.2012

A TUTTI GLI ENTI

OGGETTO: Congedo retribuito per assistenza a familiari disabili portatori di handicap grave per un periodo massimo di due anni. Articolo 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, come modificato dall'articolo 4, d.lgs. 119/2011. Modifiche modello "E" e modello "H" (decreto).

Seguito Circolare n. 610594 del 28/02/2012


La Circolare a seguito è integrata come segue:

- 1) Per quanto concerne il requisito della **convivenza** con il soggetto necessitante di assistenza, ad integrazione di quanto indicato al paragrafo 2.1, alinea 7, si evidenzia che esso è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989). Al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di *handicap* grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Sempre al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Si rammenta che è in facoltà di questa Direzione Generale disporre controlli e verifiche presso i competenti uffici di anagrafe, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato D.P.R. n. 445 del 2000);
- 2) Per quanto concerne **gli effetti economico- retributivi e previdenziali** del congedo, si conferma che i periodi del congedo in oggetto, **non** sono computati ai fini della maturazione

delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto o del trattamento di fine servizio. Peraltro, si evidenzia, contrariamente a quanto indicato nel paragrafo 2.3, alinea 4 della Circolare cui si fa seguito, che i periodi stessi, essendo coperti da contribuzione, sono **validi ai fini del calcolo dell'anzianità** utile per l'accesso al trattamento pensionistico. Relativamente all'influenza sulla misura del trattamento pensionistico si deve, invece, rilevare che i periodi stessi sono calcolati limitatamente all'importo dell'indennità corrisposta. Si rammenta che eventuali importi di retribuzione ordinaria superiori all'indennità erogabile non sono valorizzabili ai fini pensionistici neanche tramite accredito figurativo. L'indennità non va invece assoggettata alla contribuzione TFS/TFR non rilevando, come detto, il periodo trascorso in congedo ex art. 42 d.lgs. 151/01, ai fini del trattamento di fine rapporto o servizio;

- 3) Di conseguenza, ad integrazione di quanto indicato al paragrafo 3.4.1. della predetta Circolare, si evidenzia che nei confronti dei dipendenti amministrati in sede decentrata gli enti di servizio, ove verificata la sussistenza dei presupposti di legge e la completezza della documentazione prodotta, devono curare l'adozione del provvedimento finale di riconoscimento del congedo. A tale scopo il datore di lavoro deve:
 - a) redigere l'atto come da nuovo modello "H";
 - b) apporre la data al decreto contestualmente alla firma dello stesso;
 - c) trasmettere – per conoscenza- una copia del provvedimento a Persociv- 4^a Divisione – 2^a Sezione allegando (nell'ipotesi di prima richiesta e fruizione del periodo di congedo) copia del verbale di riconoscimento dell' handicap e della dichiarazione sostitutiva attestante il requisito della convivenza
- 4) Nei confronti dei dipendenti amministrati in sede centrale, si conferma quanto indicato al paragrafo 3.4.2.
- 5) Si evidenzia che i modelli "E" (dichiarazione mancanza di coniuge e/o genitori dell'assistito) ed "H" (schema di provvedimento) della Circolare cui si fa seguito sono sostituiti dai nuovi modelli "E" ed "H" allegati alla presente Circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Enrica PRETI)



ELENCO DEGLI ALLEGATI

- 1) Modello E "dichiarazione mancanza di coniuge e/o genitori dell'assistito (edizione maggio 2012);
- 2) Modello H "schema di provvedimento" (edizione maggio 2012).